

XIII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 238

Estratto del processo verbale della seduta n. 47 del 25 febbraio 2026

Oggetto: Individuazione della sede del Consiglio regionale quale luogo per lo svolgimento della “messa alla prova” ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Presente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Celotti Manuela	Consigliera Segretaria	Presente
Lobianco Michele	Consigliere Segretario	Presente
Massolino Giulia	Consigliera Segretaria	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:
il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:
il Vice Segretario generale Francesco Forte
il Capo di Gabinetto Fanny Codarin
la Portavoce del Presidente Arianna Dreossi

Verbalizza:
Arianna Scudiero - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza

FF/pp

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Individuazione della sede del Consiglio regionale quale luogo per lo svolgimento della “messa alla prova” ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la propria deliberazione n. 51, adottata nella seduta del 2 ottobre 2023, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche delle attività della XIII Legislatura, quali linee strategiche di indirizzo del mandato;

CONSIDERATO che tra le linee strategiche di indirizzo si ravvede anche quello di migliorare la comunicazione istituzionale e promuovere la garanzia dei diritti per il tramite dell'attività svolta dai quattro organi di garanzia quali il Comitato regionale per le comunicazioni, con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle comunicazioni; la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; il Garante regionale dei diritti della persona, a tutela dei soggetti deboli (minorenni, detenuti e discriminati); il Difensore civico regionale; organi questi, aventi il compito di rafforzare il sistema di tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

VISTO il Documento di Pianificazione strategica del Consiglio regionale – triennio 2006/2028, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.190 del 26 giugno 2025, ove, tra l'altro, le supra richiamate, linee di indirizzo strategiche trovano attuazione nella linea strategica 2 - comunicazione e partecipazione - avente quale finalità quello di sviluppare e consolidare i rapporti con la comunità e nella linea strategica 3 – Garanzia dei diritti;

CONSIDERATO che l'istituto della sospensione della pena, introdotto nell'ordinamento penale dalla legge n.67 del 2014, consiste “... nell'offerta di un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale, accompagnata dalla funzione deflattiva dei procedimenti penali attuata mercé l'estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova...chiamata a soddisfare nel contempo istanze special-preventive e risocializzatrici, mediante l'incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato...” (dalla relazione n. III/07/2014 a cura dell'Ufficio del Massimario, sulla legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili");

VISTO che, a mente dell'articolo 168-bis del codice penale, “La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore”.

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 8 giugno 2015 (di seguito anche solo D.M.) rubricato “ Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67” per cui l'attività non retribuita del soggetto messo alla prova “ ... è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale...” (art.2) per l'esecuzione di mansioni afferenti, tra l'altro, le attività di:

- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

(rif.art.3, comma 4, lett. d) e, f) di regolamento citato)

CONSIDERATO che, presso il Consiglio regionale insiste la Biblioteca consiliare “Livio Paladin”, istituita in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 178 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale 6/10/2005 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, altresì, che presso il Consiglio regionale operano, per mezzo dell'assistenza tecnico specialistica degli stessi uffici consiliari, anche, gli organi di Garanzia di seguito declinati:

- Comitato regionale per le comunicazioni, -CORECOM - (istituito ex legge regionale n.11/2001);
- Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, (istituita ex legge regionale 10/2024);
- Garante regionale dei diritti della persona, (istituito ex legge regionale n.9/2014);
- Difensore civico regionale, (istituito ex legge regionale n.23/2018);

CONSIDERATO che, tanto la biblioteca consiliare “Livio Paladin”, quanto gli organi di garanzia, supra citati, rappresentano luoghi per l'esecuzione delle mansioni da svolgersi da parte del soggetto messo alla prova di cui all'art.2, comma 4, lett. d) e f) del regolamento ex Decreto del Ministero della Giustizia del 8 giugno 2015, sopra riportato;

CONSIDERATO, inoltre, che, l'individuazione del Consiglio regionale, quale luogo ove poter far svolgere la messa alla prova ex art.168 bis e ss. del codice penale, concorre alle finalità di sviluppare e consolidare i rapporti del Consiglio regionale con il territorio nonché alla promozione delle politiche pubbliche, nel qual caso “special-preventive e risocializzatrici”, promosse, sul territorio regionale, a favore della collettività;

VISTO il modello di istanza per la sottoscrizione di atto convenzionale per individuare la sede del Consiglio regionale quale luogo idoneo per la messa alla prova, ivi allegato sub. A, ove si prevede l'individuazione del numero di soggetti che possono essere contemporaneamente accolti per svolgere i lavori di pubblica utilità di cui all'art.168 bis del codice penale e le tipologie di attività;

VISTO il modello di convenzione per lo svolgimento della “messa alla prova” ivi allegato sub. B;

CONSIDERATO, in sede di prima sottoscrizione, di limitare i soggetti, da accogliere contemporaneamente, a numero 2 da adibire, in ragione delle proprie professionalità, a prestazioni di lavoro afferenti le funzioni proprie della biblioteca consiliare Livio Paladin e/o degli organi di garanzia, supra citati, ovvero degli uffici di supporto di quest'ultimi;

VISTO il “Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale”, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 101 del 30 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;

all'unanimità,

Delibera

1. di approvare gli allegati schemi di istanza e di convezione con il Tribunale di Trieste (allegato A e allegato B) per lo svolgimento della “messa alla prova” ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, e del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia;
2. di consentire, previa presentazione di istanza e stipula di convezione, che il Consiglio Regionale, presso la propria sede corrente, in Trieste, piazza Oberdan 6, CAP 34138, sia luogo per lo svolgimento di attività in favore delle collettività di cui al sopra richiamato art.168 bis del codice penale;
3. di limitare i soggetti ammessi, contemporaneamente, a n.2;
4. di individuare, quali mansioni da affidare ai suddetti soggetti, le prestazioni di lavoro afferenti le funzioni proprie della biblioteca consiliare “Livio Paladin” e/o degli organi di garanzia supra citati ovvero degli uffici di supporto di quest’ultimi;
5. di autorizzare gli uffici del Servizio amministrativo del Consiglio agli adempimenti amministrativi conseguenti.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca